



COMUNE DI GRAMMICHELE
(Provincia di CATANIA)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. del .../.../.....

ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina la possibilità di sponsorizzazione da parte di terzi per iniziative promosse, organizzate o gestite dal Comune di GRAMMICHELE.

Il presente regolamento si prefigge lo scopo di realizzare le condizioni e gli strumenti normativi necessari per una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto di criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.

Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi, in conformità ai fini istituzionali del Comune di GRAMMICHELE, nell'organizzazione di manifestazioni pubbliche.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

- per **CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE**, un contratto a titolo oneroso e/o a prestazioni corrispettive mediante il quale il Comune di GRAMMICHELE (Sponsee) offre, nell'ambito di proprie iniziative, ad un terzo (Sponsor), che si obbliga a sua volta a fornire un predeterminato corrispettivo, in beni e servizi, denaro od ogni altra utilità, la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, ecc.;
- per **SPONSORIZZAZIONE**, ogni contributo in beni o servizi, denaro od ogni altra utilità proveniente da terzi, allo scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività, prodotti, ecc., ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;
- per **SPONSOR**, il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune di GRAMMICHELE;
- per **SPAZIO PUBBLICITARIO**, lo spazio materiale o qualsiasi altra particolare modalità che il Comune di GRAMMICHELE mette a disposizione per la pubblicità dello sponsor.

ARTICOLO 3 SCELTA DELLO SPONSOR

La scelta dello sponsor o degli sponsor è effettuata a mezzo di trattativa privata preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso presso l'Albo Pretorio, presso il sito internet istituzionale del Comune e a mezzo di manifesti murali; inoltre, è possibile adoperare qualsiasi altra forma di pubblicità diretta, ritenuta di volta in volta più idonea per una maggior conoscenza e partecipazione.

L'avviso deve contenere i seguenti dati minimi:

- l'iniziativa o le iniziative, in occasione delle quali è riservato lo spazio pubblicitario;
- l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor;
- l'esatta determinazione dello spazio utilizzabile o della particolare modalità offerta dal Comune;
- la durata della sponsorizzazione;
- le modalità e i termini di presentazione dell'offerta.

- Le modalità e i termini per il versamento del corrispettivo.

L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve almeno indicare:

- il bene, il servizio, l'immagine, etc., che si intende pubblicizzare;
- il corrispettivo della sponsorizzazione;

All'offerta deve essere allegata una autocertificazione, firmata dal proponente, che dichiara:

- l'inesistenza di impedimenti derivanti dal fatto di essere sottoposto a misure cautelari antimafia;
- nel caso l'offerta sia fatta da un'impresa, l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari.

Nel caso l'offerta sia fatta da una persona giuridica, il legale rappresentante deve presentare l'autocertificazione indicata nel precedente comma 5 riferita a sé stesso e a tutti gli altri soggetti muniti del potere di rappresentanza.

Nel caso l'offerta sia fatta da un ente pubblico, deve essere allegata un'autocertificazione, firmata dal proponente, che dichiara:

- il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.

L'offerta deve, inoltre, contenere l'assunzione di tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni. L'offerta di sponsorizzazione, previa istruttoria del competente ufficio, è approvata con atto deliberativo della Giunta Comunale.

ARTICOLO 4

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

Le iniziative nelle quali è possibile destinare spazi alla pubblicità di terzi sono individuate dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo, adottato di volta in volta per ogni singola manifestazione.

Il ricorso al finanziamento attraverso le sponsorizzazioni può interessare una singola iniziativa, tutte le iniziative comprese in un determinato arco temporale e gli eventi a rilevanza artistico culturale o spettacolare promossi, gestiti od organizzati dal Comune, sia direttamente che indirettamente.

La gestione delle sponsorizzazioni è regolata da apposito contratto nel quale sono stabiliti:

- il diritto per lo sponsor ad essere pubblicizzato nel corso delle iniziative per le quali è prevista la sponsorizzazione;
- le forme di promozione, comunicazione e pubblicità;
- la durata del contratto di sponsorizzazione;
- il corrispettivo per la sponsorizzazione e gli obblighi assunti dallo sponsor;
- la clausola di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Il 30% del corrispettivo della sponsorizzazione deve essere fornito prima della firma del contratto, mentre la restante parte è dovuta in base alle modalità stabilite nell'avviso pubblico di cui al precedente articolo 3.

Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza del contratto.

ARTICOLO 5

UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE SPONSORIZZAZIONI

I proventi delle sponsorizzazioni sono finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ed a migliorare la qualità dei servizi prestati.

Le entrate derivanti dalle sponsorizzazioni sono vincolate.

ARTICOLO 6

CASI ESCLUSI

Il Comune rifiuta qualsiasi sponsorizzazione nei casi in cui:

- ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- sia in corso con l'offerente una controversia legale;
- reputi l'offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

ARTICOLO 7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.

Titolare del trattamento è il Comune di GRAMMICHELE in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopracitata.

I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.

I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

ARTICOLO 8

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dal Comune nei modi indicati dal presente regolamento; è facoltà del Comune, qualora si ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

In questo ultimo caso la riscossione delle sponsorizzazioni viene comunque esercitata dal Comune, che riconosce un corrispettivo all'agenzia sull'entità delle sponsorizzazioni contratte, nella misura e criteri stabiliti da apposita gara ad evidenza pubblica.